MISURE URGENTI IN MATERIA PENITENZIARIA, DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE E DI PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 14

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 5 luglio 2024, non più in vigore dal 10 agosto 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia
Estremi	Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92
Capo	IV — Disposizioni finanziarie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-penitenziaria-di-giustizia-civile-e-penale/art-14-clausola-di-invarianza-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it